

REGOLAMENTO (CEE) N. 21/74 DELLA COMMISSIONE**del 3 gennaio 1974****che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento n. 359/67/CEE possono essere adottate misure quando il prezzo cif di uno o più prodotti superi notevolmente il prezzo d'entrata; che tale situazione può persistere e perciò stesso il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2737/73 un superamento notevole del prezzo d'entrata sussiste quando il prezzo cif supera il prezzo d'entrata almeno del 2 %; che tale superamento rischia di persistere quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per questo prodotto;

considerando che i rapporti esistenti fra il riso e i prodotti trasformati nonché la situazione del mercato di questi prodotti rendono altresì necessario stabilire un prelievo all'esportazione per l'insieme dei prodotti trasformati a base di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati

fissati per la campagna 1973/1974 dai regolamenti (CEE) n. 1962/73 ⁽⁴⁾ e 2024/73 ⁽⁵⁾;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2737/73 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento n. 359/67/CEE, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2737/73;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

— per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

2737/73 è fissato nell'allegato per i prodotti in esso indicati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n.

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 3 gennaio 1974 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	u.c./100 kg
10.06 A I a)	Risone a grani tondi	40,000
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi	40,000
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	40,000
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	40,000
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	50,000
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	50,000
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	50,000
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	50,000
10.06 C	Rotture di riso	20,000
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	21,200
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	28,000
11.08 A II	Amido di riso	—